

Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021 – Casa di Cura Città di Parma

(causa C-573/20)1

« Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Soggetto passivo misto — Prorata di detrazione — Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti — Normativa nazionale che esclude la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti»

1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Nascita e portata del diritto a detrazione – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni imponibili del soggetto passivo – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti dall'imposta – Diniego di detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti – Ammissibilità

Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

(v. punti 20-23, 25-27 e dispositivo)

2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Irricevibilità manifesta

(articolo 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte di giustizia, articolo 53, paragrafo 2)

(v. punti 32-34, 36)

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per

IT

ECLI:EU:C:2021:307

¹ GU C dell'1.2.2021.

l'acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell'IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell'anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti.

2 ECLI:EU:C:2021:307